

Il modello 730/2015 in modalità precompilata

di Roberto Chiumiento - avvocato e direttore Caaf Confartigianato

La grande riforma “copernicana”, come è stata definita dal direttore dell’Agenzia delle Entrate Rossella Orlandi, prende forma. Tra le principali novità previste dalla [legge delega 11 marzo 2014, n.23](#), volte a creare un sistema fiscale “più equo, trasparente ed orientato alla crescita”, riveste un ruolo fondamentale il modello 730 precompilato.

Non tutti gli attori coinvolti percepiranno le novità proposte dal [D.Lgs. n.175/14](#), come realmente utili e positive, soprattutto gli intermediari abilitati (professionisti e Caf), i quali potrebbero rimpiangere le precedenti modalità di erogazione del servizio di assistenza fiscale.

Premessa

Com’è noto l’iter della riforma che, a giorni, produrrà i suoi effetti sugli appuntamenti con l’utenza interessata alla compilazione, elaborazione e trasmissione del modello dichiarativo “semplificato” fa riferimento ai seguenti provvedimenti:

- art.7, L. n.23/14 (legge delega);
- artt.1-7, D.Lgs. n.175/14 (decreto delegato);
- provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate [n.2015/25992 del 23 febbraio 2015](#);
- [circolare n.11/E](#) del 23 marzo 2015.

Ciò tralasciando altri provvedimenti di natura tecnica emanati per banche, enti e assicurazioni, affinché potessero veicolare i dati in loro possesso (quote di interessi passivi e relativi oneri accessori per mutui in corso, premi di assicurazione sulla vita, causa morte e contro gli infortuni, contributi previdenziali ed assistenziali) per l’utilizzo nell’ambito della predisposizione del modello 730/2015 in modalità precompilata. Le nuove modalità di erogazione dell’assistenza fiscale, che riguarderanno una platea di lavoratori dipendenti, titolari di taluni redditi assimilati e pensionati stimata in circa 20 milioni, secondo i vertici dell’Amministrazione finanziaria¹ ridisegnano il ruolo cui sono chiamati, nell’ambito del sistema fiscale, coloro che prestano l’assistenza fiscale (Caf e professionisti). Gli intermediari diventano parte attiva del processo per fornire servizi rilevanti tanto per il contribuente quanto per l’Amministrazione finanziaria. Secondo l’Agenzia delle Entrate, al fine di tener conto dei diversi livelli di responsabilità definiti dal D.Lgs. n.175/14 e dell’importanza del ruolo affidato agli intermediari, ma anche per evitare ricadute negative

sui prezzi alla clientela, il D.M. 29 dicembre 2014 ha inteso rimodulare i compensi a loro riconosciuti dallo Stato per l’attività svolta. Ebbene, sul punto pare doveroso osservare che il moderato incremento dei corrispettivi spettanti non compensa in alcun modo i maggiori oneri e costi che Caf e professionisti dovranno sostenere per l’erogazione del servizio (aggiornamento software per la gestione della delega e lo “scarico” dei dati, scansione e conservazione della documentazione per i successivi controlli etc.), tralasciando la non trascurabile circostanza che dovranno rispondere di una:

“somma pari all’importo dell’imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente ai sensi dell’art. 36-ter DPR 600/73 sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente”².

Le possibili alternative per il contribuente

Dando per scontata la conoscenza generale del nuovo sistema, e ribadendo che il contribuente, sebbene i suoi dati siano disponibili nella banca dati, per propria scelta potrebbe non utilizzare i medesimi ai fini della presentazione del modello 730/2015 (cfr. art.1, co.4, D.Lgs. n.175/14), si ritiene utile sintetizzare le differenti scelte che potrà compiere, a prescindere dalle modalità di accesso ai dati (in proprio o tramite delega conferita all’intermediario/sostituto).

In particolare entro il 15 aprile di ciascun anno la dichiarazione *c.d. precompilata* viene resa disponibile in via telematica al contribuente (lavoratore dipendente o titolare di reddito assimilato), che può accettarla oppure modificarla, rettificando i dati comunicati dall’Agenzia e/o inserendo ulteriori infor-

¹ Il direttore è stato ascoltato in audizione l’11 marzo 2015 dalla Commissione parlamentare di vigilanza sull’Anagrafe tributaria, a cui ha illustrato i progressi nell’ambito della razionalizzazione delle banche dati pubbliche in materia economica e finanziaria, con particolare riguardo al modello 730 precompilato e alla fatturazione elettronica.

² Art.6, co.1, D.Lgs. n.175/14.

IMPOSTE, CONTRIBUTI E PREMI

mazioni. Il contribuente accede alla dichiarazione precompilata attraverso i seguenti canali:

- direttamente *on line* tramite il sito *internet* dell'Agenzia delle Entrate;
- conferendo apposita delega al proprio sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale;
- conferendo apposita delega a un centro di assistenza fiscale o un professionista abilitato.

Alla luce del provvedimento emanato il 23 febbraio 2015 e della circolare n.11/E/15, con questo contributo si intendono fornire ulteriori elementi di conoscenza per la corretta gestione dei dati presenti in anagrafe tributaria ai fini della presentazione del modello 730/2015 precompilato.

Destinatari della nuova dichiarazione

I sopra richiamati provvedimenti ribadiscono il carattere sperimentale del nuovo adempimento, sebbene la platea interessata, a livello numerico, non sia poi così trascurabile. Si tratta infatti di circa 20 milioni di contribuenti con le seguenti precisazioni. L'Agenzia delle Entrate predisporrà il modello 730 precompilato per i contribuenti che, contemporaneamente:

- abbiano percepito nel 2014 redditi di lavoro dipendente e assimilati, per i quali i sostituti d'imposta hanno tempestivamente trasmesso la Certificazione Unica 2015;
- abbiano presentato per l'anno d'imposta 2013 il modello 730 o il modello Unico PF, pur avendo i requisiti per utilizzare il 730.

La dichiarazione precompilata non verrà predisposta per i contribuenti che, in riferimento all'anno d'imposta precedente, hanno presentato dichiarazioni correttive o integrative per le quali, al momento dell'elaborazione, non sia ancora conclusa l'attività di liquidazione automatizzata (art.36-bis, d.P.R. n.600/73) oltre che per coloro che, nel 2014, sono risultati, anche per un solo giorno, titolari di partita Iva (fatta eccezione per i produttori agricoli in regime di esonero), i minorenni, le persone legalmente incapaci e quelle decedute.

Accesso al modello 730 precompilato e contenuto della dichiarazione

I contribuenti, previa autenticazione sul sito *internet* dell'Agenzia delle Entrate, possono visualizzare e stampare il modello, accettare e inviare la dichiarazione. Nell'ipotesi in cui sia necessario procedere alla modifica e/o integrazione dei dati sarà possibile farlo senza ricorrere all'intermediario; in pratica possono concludere in proprio l'adempimento, generan-

do anche il risultato finale del conguaglio. Per agevolare coloro che non dispongono delle credenziali rilasciate dall'Agenzia delle Entrate è prevista la possibilità di accedere direttamente all'area autenticata del sito *internet* dell'Agenzia delle Entrate riservata alla dichiarazione precompilata, anche tramite il portale dell'Inps, utilizzando le credenziali dispositive rilasciate dall'Inps.

I Caf e i professionisti abilitati, per poter accedere al modello 730 precompilato e all'elenco delle informazioni, devono preventivamente acquisire la delega contenente le seguenti informazioni:

- codice fiscale e dati anagrafici del contribuente;
- anno d'imposta cui si riferisce il 730;
- data di conferimento della delega;
- indicazione che la delega si riferisce sia all'accesso alla precompilata sia alla consultazione dell'elenco delle informazioni afferenti alla dichiarazione stessa (*c.d. foglio informativo*).

Si ricorda che la richiesta dei dati dei contribuenti potrà essere formulata secondo le seguenti modalità:

- **via file** (*c.d. massiva*), con l'inserimento delle credenziali del soggetto richiedente e l'elenco dei contribuenti (e relativi dati obbligatori) per i quali è stata acquisita la delega. Il *file* deve essere predisposto con le specifiche tecniche allegate al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 23 febbraio 2015, utilizzando i prodotti *software* di controllo o di predisposizione dei *file* resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate. Il *file* della richiesta contiene, oltre al codice fiscale del contribuente, anche alcuni dati risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa all'anno precedente, per evitare accessi non autorizzati alle dichiarazioni precompilate, quali il reddito complessivo e l'ammontare del rigo "differenza". Inoltre nella richiesta devono essere riportati il numero e la data della delega, nonché la tipologia e il numero del documento di identità del contribuente delegante. Entro 5 giorni dall'invio della richiesta, il sistema fornisce, nella sezione Ricevute dell'area autenticata del sito dei servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, un *file*, identificato dallo stesso protocollo telematico della richiesta, rilasciato dall'Agenzia delle Entrate, contenente l'elenco degli eventuali errori riscontrati nelle richieste trasmesse, con la relativa diagnostica;
- **via web** (*c.d. puntuale*), con l'inserimento delle credenziali del soggetto richiedente nell'apposita area riservata dei servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, e dei dati relativi al contribuente (e relativi dati obbligatori) per il quale è stata acquisita la dele-

IMPOSTE, CONTRIBUTI E PREMI

ga. L'accesso via *web* prevede, inoltre, la digitazione di un codice di sicurezza (captcha) per evitare usi impropri del servizio. Anche in questo caso è necessario indicare nella richiesta il codice fiscale del contribuente, i dati relativi alla dichiarazione dell'anno precedente sopra citati e gli elementi identificativi della delega. La dichiarazione precompilata, richiesta via *web*, viene resa disponibile in tempo reale.

Come sopra evidenziato, sia nel *file* inviato sia nell'ipotesi di richiesta "puntuale" riferita al singolo contribuente, devono essere indicati i seguenti dati: codice fiscale del soggetto richiedente e, per ciascun contribuente, i seguenti elementi: codice fiscale, reddito complessivo esposto nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno precedente, risultante dal prospetto di liquidazione del modello 730 o dal quadro RN del modello Unico Persone fisiche, importo esposto al rigo "differenza" nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno precedente, risultante dal prospetto di liquidazione del modello 730 (modello 730-3) o dal quadro RN del modello Unico Persone fisiche, numero e data della delega, tipologia e numero del documento di identità del contribuente delegante.

In tutti i casi, le informazioni "restituite" dall'Agenzia delle Entrate dopo il 15 aprile 2015 possono essere così riassunte:

- modello 730 "precompilato" relativo all'anno d'imposta precedente;
- foglio informativo contenente l'elenco delle informazioni attinenti alla dichiarazione precompilata disponibili presso l'Agenzia delle Entrate;
- l'esito della liquidazione della dichiarazione (il rimborso che sarà erogato dal sostituto d'imposta e/o le somme che saranno trattenute in busta paga) e il prospetto di liquidazione del modello 730 con il dettaglio dei risultati della liquidazione. Nei casi in cui la dichiarazione non possa essere precompilata in modo completo (perché non si conosce un elemento essenziale quale, ad esempio, la destinazione d'uso di uno o più immobili), l'esito della liquidazione è disponibile al contribuente solo dopo la necessaria integrazione della dichiarazione.

Chiarimenti della circolare n.11/E su deleghe e registro cronologico

Considerate le indicazioni del Provvedimento del 23 febbraio scorso, varato alla luce del parere del Garante per la protezione dei dati personali, che disponeva l'obbligo di tenuta di un registro cronologico con an-

notazione e numerazione giornaliera delle deleghe raccolte, il documento di prassi dell'Amministrazione finanziaria chiarisce che:

- il registro può essere unico "nazionale" oppure più di uno, a seconda dell'organizzazione del Caf stesso (differenti sedi di erogazione del servizio di assistenza fiscale). In tal caso, il numero della delega indicato nella richiesta di accesso alla dichiarazione precompilata deve contenere anche il codice che identifica il registro cronologico nel quale la delega è stata annotata;
- il progressivo della delega può essere alfanumerico, quindi potrebbe essere composto dal codice della sede seguito da un numero crescente.

Poiché la tenuta del registro cronologico è stata prevista dal provvedimento successivamente alla diffusione del *fac simile* di delega, ed essendo verosimile che molti intermediari avessero già raccolto la firma del contribuente, l'Amministrazione finanziaria consente che le deleghe possano riportare una data (intesa come data di registrazione nel cronologico) differente rispetto a quella di effettivo conferimento dell'incarico. Resta fermo che la data di registrazione della delega deve essere uguale o successiva alla data di conferimento indicata nella delega stessa e comunque antecedente rispetto al momento della richiesta della dichiarazione precompilata.

Viene inoltre ribadito che la corretta acquisizione delle deleghe, l'accesso alla dichiarazione precompilata e al foglio informativo sono oggetto di controlli da parte dell'Agenzia delle Entrate, anche presso le sedi dei sostituti d'imposta, dei Caf e dei professionisti abilitati.

Inoltre, l'Agenzia delle Entrate può richiedere, a campione, copia delle deleghe e dei documenti di identità indicati nelle richieste di accesso alle dichiarazioni 730 precompilate, documenti che dovranno essere trasmessi tramite posta elettronica certificata entro quarantotto ore dalla richiesta. Infine, i Caf e professionisti sono tenuti alla loro conservazione per quattro anni, analogamente agli obblighi inerenti la conservazione della documentazione riguardante gli oneri riconosciuti. La circolare prevede l'obbligo fino al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione cui si riferiscono. In merito alle modalità di conservazione della delega firmata, unitamente al documento di identità del contribuente, l'Agenzia delle Entrate precisa che questa può avvenire sia in formato cartaceo sia in formato elettronico, dopo la scansione (formato pdf o tiff).